

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 21 del 24/01/2025

Struttura proponente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO			Proposta n. 34 del 10/01/2025
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: Concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore di Giuseppa Sborchia per l'utilizzo ed il godimento dell'immobile Arsial, sito in Comune di Capodimonte, loc. S. Lazzaro			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI **SI**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 20/01/2025	Firma Di Pietro Vianella
Responsabile P.O.	
Data 20/01/2025	Firma Fabrizio Limiti
Responsabile del procedimento	
Data 20/01/2025	Firma Fabrizio Limiti
Dirigente di AREA	
Data 20/01/2025	Firma Robusto Vincenzo Rosario

CONTROLLO FISCALE	
Data 22/01/2025	Firma Sandra Cossa
CONTROLLO CONTABILE	

A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2025	E	3.01.03.01.003.01	803,06	2025	59	23/01/2025	8059
Istruttore							
Data 23/01/2025				Firma Laura Ridenti			
P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale							
Data 23/01/2025				Firma Sandra Cossa			
Dirigente di AREA							
Data 24/01/2025				Firma Caldani Elisabetta			

OGGETTO: Concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore di **Giuseppa Sborchia** per l'utilizzo ed il godimento dell'immobile Arsial, sito in Comune di Capodimonte, loc. S. Lazzaro

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, al Dott. Vincenzo Rosario Robusto, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG in quanto la presente determinazione non riguarda una gara e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non riguarda investimenti pubblici o progetti;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL 10 gennaio 1995, n. 2, e ss.mm.ii., i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;

ATTESO che tutto il patrimonio dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del Regolamento regionale n. 7 del 20 maggio 2009 "Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)";

ATTESO che nel patrimonio immobiliare dell'Agenzia è compreso, tra l'altro, il cespite, sito in Comune di Capodimonte, Località S. Lazzaro, attualmente censito al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 8 particella 18 sub 5, cat. C/2, consistenza di mq 41,00;

ATTESO che in ossequio alla determinazione n. 814 del 22/11/2019, formalizzata con atto Rep. 01 del 24/01/2020, ARSIAL ha affidato in concessione amministrativa l'uso ed il godimento dell'anzidetto cespite alla sig.ra Giuseppa Sborchia, per la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01/02/2020 al 31/01/2025, senza alcuna necessità disdetta, al canone annuo di € 803,06;

ATTESO che con nota acquisita da Arsial al prot. 13450 del 19/09/2024 la sig.ra Giuseppa Sborchia, in prossimità della scadenza dell'atto Rep. 01/2020, prevista in data 31/01/2025, ha presentato la richiesta di una nuova concessione amministrativa;

ATTESO che da verifica contabile la sig.ra Giuseppa Sborchia risulta in regola con i pagamenti dei dovuti corrispettivi fino al 31/01/2025;

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi dell'art. 21 - comma 1 del Regolamento regionale n.

7/09, procedere al rilascio della concessione amministrativa in favore del Concessionario;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento il Dott. Fabrizio Limiti;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE il rilascio della concessione amministrativa onerosa pluriennale, ai sensi dell'art. 21 – comma 1 del Regolamento regionale 7/09, del cespite sito in Comune di Capodimonte, località S. Lazzaro, attualmente censito al catasto di detto Comune al foglio 8 particella 18 sub 5, cat. C/2, della consistenza di mq 41/00, a favore della sig.ra **Giuseppa Sborchia**, (CODICE GESINF 8059).

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 16 comma 4/c del Regolamento regionale 7/09, in **€ 803/06** l'importo del canone annuo che il promittente concessionario, a decorrere dalla data del predetto atto, dovrà corrispondere ad ARSIAL a compenso per l'uso ed il godimento del descritto cespite immobiliare.

DI ACCERTARE l'importo di **€ 803,06** per canone di concessione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia in provincia di Viterbo, sul **cap. 3.01.03.01.003.01** CRAM DG.007.01.7E Ob. Funz. 01GEN del bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025.

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione pluriennale onerosa da sottoscrivere con il promissario concessionario;

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				X		X	
D. Lgs. 33/2013	30				X		X	

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI FABBRICATO

TRA

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata **"ARSIAL" o "Agenzia"**, rappresentata nel presente Atto dal

"proprietaria"

E

La sig.ra **Giuseppa Sborchia**, nata a XXXXXX (XX) il XXXX ed ivi residente in Via XXXX n. XX, CF: XXXXXX, di seguito più brevemente denominata "concessionario".

"concessionario"

P R E M E S S O

- che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, il cespite sito in Comune di **Capodimonte**, località S. Lazzaro, censito al catasto di detto Comune al foglio 8 particella 18 sub 5, cat. C/2, con consistenza di mq 41/00;
- che con nota prot. 13450 del 19/09/2024, la sig.ra Giuseppa Sborchia, attuale detentrica del descritto cespite immobiliare, in prossimità della scadenza dell'atto Rep. 01/2020, prevista in data 31/01/2025, ha presentato la richiesta di una nuova concessione amministrativa;
- che da verifica contabile, la sig.ra Giuseppa Sborchia risulta in regola con i pagamenti dei dovuti corrispettivi fino al 31/01/2025;
- che l'Agenzia, con Determinazione dirigenziale n. XXX del XXXX ha autorizzato la formalizzazione dell'affidamento in concessione amministrativa onerosa del descritto cespite, a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto.

T A N T O P R E M E S S O

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

ARSIAL affida, in concessione amministrativa pluriennale onerosa, alla sig.ra **Giuseppa Sborchia**, sopra generalizzata, l'immobile di sua proprietà sito in Comune di **Capodimonte**,

località S. Lazzaro, distinto in catasto Fabbricati di detto Comune al **foglio 8 con la part. 18 sub 5, di categoria C/2**, con consistenza di mq 41,00.

L' affidamento in concessione pluriennale, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito del consentito utilizzo, il concessionario si impegna a mantenere integro l'immobile affidato, eseguendo tutte quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Eventuali attività esercitate sull'immobile in argomento che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni questi, previo assenso dell'Agenzia, sono a totale carico del concessionario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

Art. 1

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Condizioni pattuite

1. ARSIAL affida in concessione amministrativa pluriennale il cespite immobiliare meglio descritto nelle premesse.

2. La sig.ra **Giuseppa Sborchia**, di seguito indicata come "Concessionario", dichiara di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere il cespite e di ritenerlo idoneo alle finalità che il medesimo intende perseguire sul predetto immobile.

Art. 3

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a destinare l'immobile alle finalità per le quali è stata autorizzata la concessione di che trattasi, ovvero a magazzino.

2. Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna del cespite, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso e alla frequentazione dello stesso e delle relative pertinenze, graverà sul concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni.

Art. 4

Custodia

1. Il concessionario, già in possesso del cespite, si impegna a custodire il bene oggetto della presente convenzione con diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la gestione e

la manutenzione ordinaria/straordinaria secondo le vigenti normative urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Art. 5

Divieto di sub affitto

1. E' fatto divieto al concessionario di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte dell'immobile per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi.

Art. 6

Addizioni, miglioramenti, trasformazioni.

1. L'immobile, già in possesso, verrà consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed accettato dallo stesso senza alcuna riserva.

2. Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni, sono eseguite a cura e a carico del concessionario e devono essere preventivamente assentite da ARSIAL. La mancata risposta di ARSIAL, entro trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa.

3. Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti, previo assenso di ARSIAL, sarà a carico del concessionario.

5. Il valore dei lavori o opere di migliorie realizzate, in caso di retrocessione dell'immobile, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio di ARSIAL, oppure, in caso di alienazione in favore del medesimo concessionario, da eseguirsi ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale 7/09, saranno riconosciuti allo stesso.

6. Il concessionario rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all'aumento di valore eventualmente conseguito dall'immobile a causa delle opere di cui al precedente comma 1, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto.

Art. 7

Responsabilità

1. Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative all'immobile da esso preso in concessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione del fabbricato, obbligandosi a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque modifica degli stessi operata da terzi.

3. Il concessionario, per la durata del presente contratto, dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi e quant'altro.

Art. 8

Canone

- 1.** Il canone di concessione annuo viene stabilito in **€ 803,06 (ottocentotre/06)** da corrispondersi ad ARSIAL anticipatamente ogni anno in un'unica soluzione.
- 2.** Il canone sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli indici ISTAT, ed applicato senza necessità di richiesta scritta da parte di Arsial al concessionario.
- 3.** Il ritardo di sei mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 9

Indennizzo di vigente e pregressa detenzione

- 1.** Il concessionario risulta in regola con i pagamenti dei dovuti corrispettivi fino al 31/01/2025.

Art. 10

Durata

- 1.** La durata del contratto, con decorrenza dal XXXXX, viene concordemente fissata in **5 anni**, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.
- 2.** ARSIAL, su domanda del concessionario, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori **cinque anni**. Alla scadenza il concessionario dovrà rilasciare gli immobili oggetto del presente contratto liberi da cose, animali e persone, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza poter nulla chiedere e pretendere, a qualsivoglia titolo, azione o ragione.
- 3.** In caso di mancato rilascio del bene, il concessionario si obbliga a pagare a favore di ARSIAL una penale di € 50/00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

Art. 11

Recesso

- 1.** Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso del cespite o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione al concessionario, con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, senza che il concessionario possa nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o ragione.
- 2.** Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito al concessionario recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto, a condizione che il medesimo concessionario abbia corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio del cespite, che dovrà avvenire previo

ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà dell'Agenzia.

Art. 12

Essenzialità della clausole

1. Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

Art. 13

Spese di registrazione

1. Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonché quelle di bollo, copia e registrazione, sono a totale carico del conduttore da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

Art. 14

Trattamento dati personali

1. Arsial tratterà i dati personali del concessionario, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR Arsial comunica al concessionario le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati di gestione dei beni immobili di proprietà di Arsial:

-Titolare del trattamento, denominazione: ARSIAL

Indirizzo postale: Via Rodolfo Lanciani, 38

Indirizzo di posta elettronica: arsial@pec.arsialpec.it

Numero di telefono: 0686273675

Responsabile della protezione dati: FONDAZIONE LOGOS P.A.

Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: privacy@logospa.it

PEC fondazioneelogospa@legpec.it

Sede legale: Via Lia 13 89100 Reggio Calabria

Sede operativa: Via Giovanni Giolitti 17 00030 Colonna

-Finalità del trattamento: Attività contrattuale o negoziale relativa alla gestione del patrimonio immobiliare e dei terreni di proprietà dell'Agenzia

- Base giuridica: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Reg. Reg. n. 7-2009) e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento
- Destinatari dei dati personali: Autorizzati del trattamento
- Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale: NO
- Periodo/criteri di conservazione: I dati personali del concessionario potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.
- Diritti dell'interessato (concessionario): *in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti:*
 - di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
 - di accesso ai dati personali;
 - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
 - di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
 - alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
 - di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 - di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy);
 - di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
 - di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
- Obbligatorietà del conferimento dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: *Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento di gestione; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente*
 - Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: *Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22*

Art. 15

Foro competente

- 1.** In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma.

Letto e sottoscritto in data _____

IL CONCESSIONARIO

L'ARSIAL

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti approvano le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15.

IL CONCESSIONARIO

ARSIAL

Delibera nr. 342025 - Anno 2025 - del 23/01/2025

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PROP.34-Concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore di Giuseppa Sborchia per l'utilizzo ed il godimento dell'immobile Arsial, sito in Comune di Capodimonte, loc. S. Lazzaro

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM	DG.007.01.7E	AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO						
Capitolo	3.01.03.01.003.01	Proventi da concessioni su beni - concessioni vigenti						
Obiettivo/Funzione	B01GEN.	GENERICO						
Centro di costo	2.	Avanzo/Fondo disponibile						
59	23/01/2025	SBORCHIA GIUSEPPA	PROP.34-Concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore di Giuseppa Sborchia per l'utilizzo ed il godimento dell'immobile Arsial, sito in Comune di Capodimonte, loc. S. Lazzaro	803,06	803,06	0,00	0,00	803,06
Totali Delibera nr. 342025 del				803,06	803,06	0,00	0,00	803,06